



Azienda di Servizi alla Persona  
“GOLGI-REDAELLI”

---

Determina n. 300 del 12/12/2024

**DIRETTORE GENERALE: Giovanni Mercuri**

---

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PRESSO GLI ISTITUTI  
GERIATRICI AMMINISTRATI - PERIODO 01.01.2025/31.12.2027.  
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PRESUNTO € 319.400,00 PER IL PERIODO**

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA  
CRISTINA CALLERIO  
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE  
GIOVANNI MERCURI  
(Firmato digitalmente)

## **IL DIRETTORE GENERALE *ad interim***

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

### **vista**

- la L.R. 1/2003 smi, ove prevede che le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di carattere privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi;

### **richiamati**

- gli strumenti di programmazione economica e di budget a valere per il periodo di riferimento, in corso di approvazione;

**premess**o che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- allo scopo di garantire l'effettuazione delle visite di assunzione, delle attività di medico competente e della sorveglianza sanitaria, come per gli anni precedenti è stata richiesta disponibilità alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per usufruire del servizio di Medicina del Lavoro della medesima, anche attraverso stipula di apposita convenzione;
- l'IRCCS in questione ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, trasmettendo altresì schema convenzionale in uso, comprensivo di condizioni di attuazione;
- l'IRCCS, prevedendo tra le altre cose l'impiego di due medici (uno con le funzioni di coordinatore, nonché destinato all'Istituto di Milano, e uno destinato agli istituti di Vimodrone e Abbiategrasso, cadauno con una disponibilità settimanale di massimo 12 ore per l'effettuazione delle visite di idoneità alla mansione), ha altresì rappresentato le condizioni economiche di cui al contratto da stipularsi per singola voce come segue:
  - visite idoneità alla mansione svolte presso le sedi dell'Azienda: 80,00 euro/ora;
  - visite idoneità alla mansione presso la sede della Fondazione: 50,00 euro/cad;
  - attività di sopralluoghi negli ambienti di lavoro, corsi di formazione, riunioni periodiche annuali e/o su tematiche specifiche, collaborazioni a valutazioni dei rischi, attività vaccinali svolte presso le sedi dell'Azienda: 80,00 euro/ora;
  - visite ergoftalmologiche presso la sede della Fondazione: 40,00 euro/cad;
  - esami tossicologici urinari presso la sede della Fondazione: 100,00 euro/cad;
  - prestazioni integrative (esami strumentali, di laboratorio e visite specialistiche) svolte presso la sede della Fondazione: secondo tariffario solvente della Fondazione;

**richiamato** quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

1. di dare corso alla stipula degli accordi in questione, secondo lo schema convenzionale posto in allegato al presente provvedimento ed alle condizioni tutte nello stesso riportate;
2. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento nell'importo indicativo complessivo di € 319.400,00 (ricavato in via di massima sulla base delle previsioni assunzionali e di sorveglianza sanitaria per il periodo di riferimento e con riferimento a presumibili utilizzi delle ulteriori visite e servizi offerti, sentite le strutture aziendali competenti), e fatte salve eventuali integrazioni dovute ad esigenze attualmente non quantificabili;

**vista** l'attestazione del Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

**ritenuto** di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di stipulare per il periodo 01.01.2025/31.12.2027 gli accordi con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'effettuazione di attività di sorveglianza sanitaria e medico competente presso gli Istituti geriatrici amministrati, secondo lo schema posto a fare parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la spesa massima presunta derivante dal presente provvedimento, quantificabile nell'importo complessivo di € 319.400,00 (e fatte salve eventuali integrazioni dovute ad esigenze attualmente non quantificabili) secondo quanto attestato dal Responsabile UOC Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo imponibile	IVA	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711064	MEDICO SPECIALISTA	2025	€ 52.000	esente	€ 52.000	2024-346_1	Milano
40715064	MEDICO SPECIALISTA	2025	€ 27.200	esente	€ 27.200	2024-346_2	Vimodrone
40712064	MEDICO SPECIALISTA	2025	€ 27.000	esente	€ 27.000	2024-346_3	Abbiategrasso
40711064	MEDICO SPECIALISTA	2026	€ 52.000	esente	€ 52.000	2024-346_4	Milano
40715064	MEDICO SPECIALISTA	2026	€ 27.400	esente	€ 27.400	2024-346_5	Vimodrone
40712064	MEDICO SPECIALISTA	2026	€ 27.200	esente	€ 27.200	2024-346_6	Abbiategrasso
40711064	MEDICO SPECIALISTA	2027	€ 52.000	esente	€ 52.000	2024-346_7	Milano
40715064	MEDICO SPECIALISTA	2027	€ 27.400	esente	€ 27.400	2024-346_8	Vimodrone
40712064	MEDICO SPECIALISTA	2027	€ 27.200	esente	€ 27.200	2024-346_9	Abbiategrasso

3. di dare atto che l'esecuzione degli incombenti derivanti e conseguenti alla stipula viene affidata al Datore di Lavoro, anche per il tramite del Dirigente delegato per la Sicurezza;
4. di dare atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo è in capo all'ASP Golgi-Redaelli e che con separato atto si provvederà alla richiesta in tal senso alla competente UOC Economico Finanziaria;
5. di dare altresì atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche e sulla base del nulla osta alla liquidazione emesso dal soggetto di cui al punto precedente, la UOC Economico Finanziaria procederà al successivo pagamento degli importi per le prestazioni connesse alla convenzione in questione;
6. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento, ai fini del perfezionamento degli accordi di cui trattasi;
7. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
  - UOC Affari Generali e Trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*  
Dott. Giovanni MERCURI

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo imponibile	IVA	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711064	MEDICO SPECIALISTA	2025	€ 52.000	esente	€ 52.000	2024-346_1	Milano
40715064	MEDICO SPECIALISTA	2025	€ 27.200	esente	€ 27.200	2024-346_2	Vimodrone
40712064	MEDICO SPECIALISTA	2025	€ 27.000	esente	€ 27.000	2024-346_3	Abbiategrasso
40711064	MEDICO SPECIALISTA	2026	€ 52.000	esente	€ 52.000	2024-346_4	Milano
40715064	MEDICO SPECIALISTA	2026	€ 27.400	esente	€ 27.400	2024-346_5	Vimodrone
40712064	MEDICO SPECIALISTA	2026	€ 27.200	esente	€ 27.200	2024-346_6	Abbiategrasso
40711064	MEDICO SPECIALISTA	2027	€ 52.000	esente	€ 52.000	2024-346_7	Milano
40715064	MEDICO SPECIALISTA	2027	€ 27.400	esente	€ 27.400	2024-346_8	Vimodrone
40712064	MEDICO SPECIALISTA	2027	€ 27.200	esente	€ 27.200	2024-346_9	Abbiategrasso

Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 12 Dicembre 2024

**Per il Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Silvia Zeoli**  
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E PER LA  
SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA DI SERVIZI  
ALLA PERSONA "GOLGI – REDAELLI"**

**TRA**

**La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico** con sede in  
Milano, via Francesco Sforza, 28 codice fiscale e partita I.V.A. n.04724150968, di  
seguito denominata "**Fondazione**", nella persona del Direttore Generale dott. Matteo  
Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede

**E**

**L'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI"**, con sede in Milano, via  
Bartolomeo d'Alviano n. 78, partita I.V.A. n. 04737420150 di seguito denominata  
"**Azienda**", nella persona del Direttore Generale , domiciliato per la  
carica presso detta sede

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Oggetto**

L'Azienda si avvale della Fondazione, tramite la SC Medicina del Lavoro, per l'attività  
di Medico Competente e per la sorveglianza sanitaria del personale afferente alle  
sedi di via Bartolomeo d'Alviano in Milano, di Vimodrone e di Abbiategrasso allo  
stato attuale n. 1.646 prevista per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre  
2027, ai sensi del D.Lgs 81/2008. Il servizio verrà svolto dai seguenti sanitari:

- dott.ssa Silvia Cairoli Medico Competente relativamente al personale  
afferente all'Istituto di Milano e Medico Competente Coordinatore;

	- dott.ssa Lidia Guerrieri Medico Competente relativamente al personale	
	afferrete agli Istituti di Vimodrone e di Abbiategrasso.	
	In caso di necessità i suddetti sanitari potranno temporaneamente sostituirsi nello	
	svolgimento delle loro attività nelle sedi non ordinariamente gestite.	
	I sanitari sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.	
	La sottoscrizione del presente atto costituisce esplicita accettazione dell'incarico ad	
	essi conferito.	
	La Fondazione si impegna a provvedere alla sostituzione dei predetti sanitari ove gli	
	stessi, per sopravvenuti impedimenti, non potessero più fornire le prestazioni oggetto	
	della convenzione. Delle eventuali sostituzioni verrà data formale comunicazione.	
	L'attività verrà articolata con le seguenti modalità:	
	- Visite di idoneità alla mansione. Le visite mediche previste saranno effettuate (fuori	
	orario di servizio) presso le sedi dell'Azienda, con una disponibilità settimanale di	
	ogni Medico non superiore a 12 ore, in date ed orari preventivamente stabiliti. Solo in	
	casi specifici e preventivamente concordati fra le parti le visite mediche verranno	
	effettuate (in orario di servizio) presso gli ambulatori della SC Medicina del Lavoro	
	della Fondazione SC Medicina del Lavoro della Fondazione, siti in Milano, via	
	Francesco Sforza 35, presso il padiglione Devoto, piano terra.	
	- Attività di sopralluoghi negli ambienti di lavoro, corsi di formazione, riunioni	
	periodiche annuali e/o su tematiche specifiche, collaborazioni a valutazioni dei rischi,	
	attività vaccinali (fuori orario di servizio).	
	- Visite ergoftalmologiche (in orario di servizio).	
	- Esami tossicologici (in orario di servizio).	
	- Altre prestazioni integrative (strumentali, di laboratorio e/o specialistiche) richieste	

	dal Medico Competente, previa accettazione da parte del Datore di Lavoro (in orario di servizio).	
	<b>ART. 2 - Corrispettivo economico</b>	
	Per tutte le attività di cui all'art. 1 verranno corrisposte alla Fondazione le seguenti somme:	
	- visite idoneità alla mansione svolte presso le sedi dell'Azienda: 80,00 euro/ora;	
	- visite idoneità alla mansione presso la sede della Fondazione: 50,00 euro/cad;	
	- attività di sopralluoghi negli ambienti di lavoro, corsi di formazione, riunioni periodiche annuali e/o su tematiche specifiche, collaborazioni a valutazioni dei rischi, attività vaccinali svolte presso le sedi dell'Azienda: 80,00 euro/ora;	
	- visite ergoftalmologiche presso la sede della Fondazione: 40,00 euro/cad;	
	- esami tossicologici urinari presso la sede della Fondazione: 100,00 euro/cad;	
	- prestazioni integrative (esami strumentali, di laboratorio e visite specialistiche) svolte presso la sede della Fondazione: secondo tariffario solvente della Fondazione.	
	<b>ART. 3 - Prestazioni e compensi aggiuntivi</b>	
	La Fondazione si impegna inoltre ad effettuare tutte le prestazioni, cliniche e strumentali, non comprese nell'art. 1 della presente convenzione, che il Medico competente riterrà opportuno proporre al Datore di lavoro e previa accettazione da parte del medesimo.	
	I corrispettivi economici relativi a tali prestazioni, e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del tariffario solvente della Fondazione.	

**ART. 4 - Durata e recesso**

Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, fatta salva

la possibilità di recesso in ogni momento di una delle parti, da comunicarsi a mezzo

raccomandata A.R. o mail PEC, con almeno 30 giorni di preavviso e senza il

pagamento di alcuna penale ma solo delle prestazioni rese dalla Fondazione, alle

condizioni economiche previste dal presente accordo, sino alla data di recesso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti

ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di

approvazione delle modifiche stesse.

L'eventuale riassegnazione del servizio verrà preceduto da comunicazione scritta, da

cui risulti il corrispettivo, i termini e le modalità di rinnovo concordate.

**ART. 5 - Modalità e termini di pagamento**

Modalità di pagamento:

- le visite di idoneità alla mansione svolte presso le sedi dell'Azienda saranno

liquidate trimestralmente, in base alle ore effettuate, con pagamento a 60 giorni dal

ricevimento della fattura;

- le visite di idoneità alla mansione svolte presso la sede della Fondazione saranno

liquidate trimestralmente, in base alle prestazioni effettuate, con pagamento a 60

giorni dal ricevimento della fattura;

- le attività di sopralluoghi negli ambienti di lavoro, corsi di formazione, riunioni

periodiche annuali e/o su tematiche specifiche, attività vaccinali svolte presso le sedi

dell'Azienda saranno liquidate trimestralmente, in base alle ore effettuate, con

pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura;



	Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.	
	3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.	
	4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.	
	5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'Azienda, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, la Fondazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.	
	6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.	
	7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da	

	parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in	
	materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti	
	che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il	
	Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale	
	inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di	
	verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica	
	qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del	
	Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche	
	previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento,	
	dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.	
	8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari	
	connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle	
	prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte	
	integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne	
	ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.	
	9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle	
	prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o	
	altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali	
	verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi	
	del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del	
	Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di	
	tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario,	
	rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai	
	quali ha valore il presente atto di nomina.	



**ART. 8 - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Modello di**

**Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico e Codice di Comportamento**

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare, le parti dichiarano di aver adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Codice di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla L. 190/2012, e l'Azienda dichiara altresì di aver adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, conformemente al D.Lgs. n. 231/2001, parimenti consultabile sul sito istituzionale della stessa.

Le parti inoltre dichiarano di accettare il contenuto dei documenti sopracitati, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La relativa violazione comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto delle parti di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto."

**ART. 9 - Oneri e registrazione**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Azienda, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 10 - Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'Azienda.

#### **ART. 11 – Foro Competente**

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

#### **Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Direttore Generale

Matteo Stocco

#### **Per l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI"**

Il Direttore Generale

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del

D.lgs 39/9,3 art. 3, c.2. La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art.2 bis, L.214/90 e s.m. e i..

**ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento**

**dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive**

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;

c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;

- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la

